

Il diritto canonico

- Il diritto canonico, cioè il diritto della Chiesa, ha caratteristiche molto diverse rispetto ai diritti laici.

Per la Chiesa il diritto non è un fine, ma solo un mezzo per coadiuvare il vero fine, la *salus animarum* → il diritto canonico scansa **formalismo, generalizzazione e uniformazione**; è **elastico (salvo il diritto divino)**, anche se per questo perde in logicità e coerenza.

- Il sistema delle fonti nell'ordinamento della Chiesa:
 - 1) **diritto divino** positivo e naturale. Il primo è esplicitato da Dio nella Sacra Scrittura (a partire dai Dieci comandamenti), il secondo è un riflesso della Creazione e pertanto indirettamente attribuibile a Dio. Il **giusnaturalismo cristiano** → il diritto naturale come un ordine oggettivo discendente in via indiretta da Dio, impresso da Dio nella natura (S. Paolo: "scolpito nel cuore degli uomini")
Cfr. San Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae* (1265-1274): il diritto naturale ha un valore superiore rispetto a quello positivo umano, che deve esser valutato in base al primo → il diritto naturale come metro del diritto positivo. La legge contraria a diritto naturale "non est lex, sed legis corruptio".
L'esempio della concezione della famiglia come derivante dal diritto naturale (→ commistione di elementi biologici e razionali);
 - 2) diritto positivo umano: diritto canonico, insieme di norme dettate dall'autorità legittima della Chiesa per regolare gli aspetti della vita temporale della Chiesa, le relazioni interne nella gerarchia della Chiesa e fra questa e i fedeli, ma anche questioni di natura spirituale (liturgia, sacramenti).
- Il **canone** da *kanon*, unità di misura o regola, norma. I canoni vengono fin dall'Alto Medioevo prodotti dai Concili, riunioni della gerarchia della Chiesa. La distinzione fra Concili ecumenici e provinciali. Le prime raccolte di canoni nell'Alto Medioevo e l'influsso del diritto romano. L'affermarsi della potestà normativa del Papa → il primato pontificio
- La progressiva emersione e affermazione del **primato petrino**. La sua fondazione evangelica (cfr. Matteo, 16, 17-19) e la sua precoce comparsa nella prassi dei primi secoli della vita cristiana. Il ruolo dei vescovi di Roma nel dirimere controversie interne alla Chiesa. Rivendicazione di un primato non solo formale da parte di Papa Callisto I (III sec.). A Nicea quattro patriarchi (ma uno solo in Occidente) equiparati; a Sardica (343-344) si riconosce il vescovo di Roma come custode e maestro dell'ortodossia e, in quanto tale, capace di giudicare in appello contro una sentenza emessa nel corso di un concilio. Fine IV sec. → l'autorità del Papa discende direttamente da Dio → prima teorizzazione con Papa Siricio. Si comincia a usare il termine Papa e poi anche Pontefice massimo per indicare il vescovo di Roma. Fine VI sec. → principio *Prima sedes a nemine iudicatur*.

- La Rivoluzione Pontificia nel Basso Medioevo: il *Dictatus Papae* di Gregorio VII (1076), ispirato dalla riforma cluniacense → ritorno al rigore (condanna della simonia e del concubinato del clero), alla disciplina e all'obbedienza verso il Papa e il superiore. Lo scontro con l'Impero a proposito delle investiture

Nel *Dictatus Papae* si afferma nettamente il ruolo del Papa come supremo giudice della Chiesa nei confronti di qualsiasi altra figura della gerarchia ma pure dei concili; il Papa anche come massimo legislatore. La scomunica come mezzo per sanzionare e disciplinare fedeli e clero, ma anche come sanzione sociale (→ espulsione dalla comunità). La rivendicazione della supremazia del potere spirituale su quello temporale contribuisce alla desacralizzazione di quest'ultimo. Il limite al potere del Papa: il diritto divino e la Tradizione

La costruzione di un finissimo apparato pubblico e istituzionale della Chiesa. La distinzione fra potere di giurisdizione e di ordine

- L'espressione tipica del potere normativo papale: la **decretale**, abbreviazione per lettera o epistola decretale, predisposta dalla cancelleria pontificia e finalizzata a fornire risposte a quesiti o a dirimere controversie. La decretale è norma concreta e specifica, valevole in sé per il solo caso per cui è emanata. La potestà e l'*auctoritas* del Papa ne fanno perdere carattere giurisprudenziale e ne accrescono la valenza di regola generale. Il diverso ruolo dei concili nel Basso Medioevo

Cfr. Il *Corpus iuris canonici*